



C O P I A

Deliberazione n. 4

In data 06/02/2009

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

L'anno duemilanove, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 15,00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	AGGIO Giacomo Vittorio	X		12	MIORIN Karen	X	
2	BORNANCIN Sergio	X		13	MORSANUTO Giuseppe	X	
3	CODOGNOTTO David	X		14	NADALIN Daniele	X	
4	CODOGNOTTO Pasqualino	X		15	PICCOTTO Renato		X
5	COLLE Pietro	X		16	PITACCOLO Alessandro	X	
6	DALLA TORRE Federica	X		17	PIZZOLITTO Marco	X	
7	DE BIASI Elena	X		18	TESO Emiliano	X	
8	DRIUSSO Robertino	X		19	VIZZON Giorgio	X	
9	FRANCESCONI Alfredo	X		20	ZANELLATI Giancarlo	X	
10	MARCHESAN Luca	X		21	ZIROLDO Matteo	X	
11	MASON Orlando	X					

Assiste alla seduta il dr. Gianluca Venier, Vice Segretario Incaricato del Comune.

Il Signor Giorgio Vizzon, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserito nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge del 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" introduce il concetto della sponsorizzazione nell'ambito legislativo nazionale specificando altresì che (cfr. art. 13) "... Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati";
- la Legge n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Pubblicata in Supplemento Ordinario, n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302) all'art. 43, comma 1., (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) sancisce che: "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile" evidenziando altresì che in ragione delle economie di bilancio effettuate è facoltà dell'Amministrazione quella di destinare la "produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto";
- la "contrattazione di comparto", nei termini di cui sopra, è disciplinata dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza) e che lo schema approvato dall'ARAN è stato recepito integralmente nel regolamento avanti indicato;
- al comma 4 dell' art. 43, della Legge n. 449/1997 viene sancito che "Con uno o più regolamenti (...) le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente";
- il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al comma 1° dell'art.119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni) sancisce che "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";
- con la determinazione n. 24/2001, "Contratto di Sponsorizzazione", l'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, ha promosso la definizione dei termini giurisprudenziali dei contratti di sponsorizzazione nell'ambito della disciplina sui LL.PP. specificando altresì "la ristrutturazione e la manutenzione di un immobile di proprietà pubblica, può essere affidata solo ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (...) Ciò in quanto la finalità della norma su richiamata è quella di garantire la qualità delle lavorazioni effettuate su beni pubblici, a prescindere dal titolo sulla base del quale dette lavorazioni vengano eseguite. Ne discende che lo sponsor dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 - "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali" all'art. 2 "Interventi realizzati mediante sponsorizzazione" sancisce che:
 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non

trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori;

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori;

risolvendo in termini non equivoci la dicotomia fra i principi di controllo e tutela procedurale sanciti dalle norme della L. 109/94 e del D.Lgs. 554/99 e le agevolazioni e semplificazioni introdotte con l'istituto della sponsorizzazione;

PRESO ATTO della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di "sponsorizzazione" e "collaborazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura ed interpretazione delle disposizioni contenute in detto Regolamento, fa proprio l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c., nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate, principio peraltro ribadito nel novellato art. 1 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

RILEVATO che nelle materie suddette questo Ente non si è a tutt'oggi dotato di strumenti regolamentari al fine di disciplinare tali attività;

CONSIDERATO che il Comune di San Michele al Tagliamento intende avvalersi di contratti di "sponsorizzazioni e di "collaborazioni" essenzialmente:

- a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;
- c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- d) per altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati a), b), c);

VISTA la rilevanza che tale forma aggiuntiva di recupero di risorse può rivestire per l'Ente nell'ambito delle finalità sopra dette e più in generale nell'ambito degli obiettivi istituzionali;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare una specifica regolamentazione;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta, su richiesta del Vicesindaco, dal Dirigente del Settore Amministrativo inerente alla presente deliberazione, nonché il favorevole parere tecnico reso dal medesimo;

DATO ATTO che tale proposta è stata sottoposta all'attenzione della competente Commissione consiliare permanente in data 27.01.2009;

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia;

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, signor Codognotto David;

Dopo breve discussione alla quale partecipano in particolare i consiglieri signori Codognotto P., Codognotto D., Francesconi, Bornancin, Mason;

Conclusa la discussione, per una approfondita disamina della stessa si rinvia alla trascrizione della seduta, il Sindaco-Presidente mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Presenti n. 20, voti favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Codognotto P., De Biasi, Francesconi, Driusso, Mason, Bormancin, Marchesan), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
3. di dare atto che il Regolamento allegato entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

In ordine alla regolarità dell'istruttoria:

S. Michele al Tagliamento,

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità tecnica:

_____ *Jan.* _____

S. Michele al Tagliamento, ... *2/2/09*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianni Cerchier




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria:

_____ *sette movimenti contabili //* _____

S. Michele al Tagliamento, ... *02/02/09*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Venier





INDICE DEL REGOLAMENTO DI SPONSORIZZAZIONE.

Art. 1 - Finalità:	pag. 1
Art. 2 - Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.	pag. 1
Art. 3 - Definizioni.	pag. 1
Art. 4 - Procedure di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.	pag. 2
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.	pag. 2
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.	pag. 3
Art. 7 - Utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione.	pag. 3
Art. 8 - Diritti di rifiuto delle sponsorizzazioni.	pag. 3
Art. 9 - Trattamento dati personali.	pag. 4
Art. 10 - Aspetti fiscali.	pag. 4
Art. 11 - Verifiche e controlli.	pag. 4
Art. 12 - Riserva organizzativa.	pag. 4
Art. 13 - Amministrazione in qualità di sponsor.	pag. 4
Art. 14 - Norme transitorie.	pag. 5

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

Art. 1 Finalità.

Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97 e dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, nonché sulla base delle disposizioni relative sia al CCNL per l'area del Personale che per l'area della Dirigenza di Regioni ed Enti Locali.

Le iniziative di sponsorizzazioni nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

L'ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale, comprese la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, società ed imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
2. per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
3. per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
4. per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità.

Art. 4

Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.

Il Dirigente del Settore di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico, indicando tra l'altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.

Del bando o dell'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserito nel sito internet del Comune di San Michele al Tagliamento, eventualmente comunicato agli organi di stampa locali e con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Il bando o l'avviso devono contenere, in particolare, i seguenti dati:

1. l'oggetto della sponsorizzazione e/o contratto di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
2. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
3. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

1. l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
7. l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Le offerte sono valutate dall'Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.

Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, nei casi di urgenza comprovata oppure nel caso di mancanza di offerte a seguito del bando o avviso pubblico, previa istruttoria degli effetti benefici, la Giunta Comunale può autorizzare la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore competente. In tale contratto viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione.

Art. 5

Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del P.R.O. assegnati al Dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

Art. 6

Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. individuazione dell'oggetto del contratto;
2. valore della sponsorizzazione;
3. impegni e/o obblighi dello sponsee;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5. impegni e/o obblighi dello sponsor;
6. lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
7. verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
8. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
9. profili economici del rapporto contrattuale;
10. recesso;
11. inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
13. spese e disposizioni contrattuali finali.

Art. 7

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione.

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali, secondo le indicazioni del bilancio, nonché all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività e del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza, secondo le modalità individuate dai vigenti CCNL per l'area del Personale e per l'area della Dirigenza di Regioni ed Enti Locali.

Art. 8

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la/lo reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9
Trattamento dati personali.

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Michele al Tagliamento in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.

Art. 10
Aspetti fiscali.

Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al comma precedente.

Art. 11
Verifiche e controlli.

Le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 12
Riserva organizzativa.

La gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 13
Amministrazione in qualità di sponsor.

L'Amministrazione Comunale può essa stessa assumere la veste di sponsor in relazione alle seguenti iniziative:

1. per particolari manifestazioni od iniziative culturali, inerenti alla pubblicizzazione e/o valorizzazione di attività o beni culturali;
2. per attività sportive ed altre attività sociali che abbiano rilevanza nazionale, regionale o provinciale, con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino nel settore dei portatori di handicap o nella ricerca scientifica.

L'eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio, deve essere in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del P.R.O. (Piano risorse ed obiettivi). Il

Dirigente del Settore competente, sulla base dell'indicazione della Giunta o dell'Assessore competente, provvederà alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsee. In caso di importi di sponsorizzazione superiori a € 5.000,00 è necessario l'emissione di apposito bando pubblico nel quale dovranno essere indicate le motivazione della sponsorizzazione, i contenuti del contratto di sponsorizzazione, i servizi o i contributi in conto esercizio che si intende corrispondere. Il bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato nel sito internet del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 14
Norme transitorie.

Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.

Il presente verbale di deliberazione in data 06/02/2009 n. 4 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Vizzon

IL VICE SEGRETARIO INCARICATO
F.to Dott. Gianluca Venier

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 19 FEB 2009 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi - N. 346 Reg. pubbl. ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

L'impiegato Responsabile
F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, il 19 FEB 2009



L'impiegato Responsabile
Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 09 MAR. 2009



L'impiegato Responsabile
Dott.ssa Tamara Plozzer